COMUNE DI VEZZA D'OGLIO Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione numero 19 del 30 settembre 2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute e provvedimenti in merito.

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di settembre, alle ore 10:00, nella sala delle adunanze, vennero oggi convocati i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente	
RIZZI Giovanmaria Giacomo	SI		
RIZZI Daniele	SI		
GREGORINI Paolo Guerino	SI	1	
BONAVETTI Andrea	SI		
PIAZZANI Sonia Luigina	SI		
BONAVETTI Ester	SI		
LANZI Antonio		Si	
FACCHINETTI Giovanni	Si		
OCCHI Diego Martino	SI		
RIZZI Mattia		SI	
BENAGLIO Guerino Antonio	SI		
Totali	9	2	

Assiste all'adunanza il segretario comunale, dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Raggiunto il quorum necessario per la validità della riunione il Sindaco, **Giovanmaria Rizzi**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero **tre** dell'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 settembre 2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute e provvedimenti in merito.

Il **Sindaco** relaziona in merito alla necessità che, entro il 30 settembre 2017, gli organi consiliari degli enti locali devono provvedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute. La revisione è imposta dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, il decreto legislativo 175/2016 recentemente rinnovato dal decreto legislativo 100/2017.

Spiega che la finalità del Piano è quella di valutare la convenienza complessiva a mantenere le partecipazioni societarie responsabilizzando il Comune rispetto a tale scelta ovvero alle scelte alternative di alienare, razionalizzare, liquidare o fondere le quote societarie detenute.

Si sofferma in particolare sulla partecipazione in So.Sv.A.V. Srl, originariamente dettata da obiettivi di sviluppo dell'intera area dell'alta Valle Camonica, ma che oggi si occupa quasi esclusivamente dell'erogazione del teleriscaldamento e dell'impiego del cippato proveniente dalla lavorazione del patrimonio boschivo. Non esclude che in futuro si potrebbero compiere alcune valutazioni in merito al mantenimento di tale partecipazione.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere **Diego Occhi** il quale sottolinea che la partecipazione in So.Sv.A.V. Srl e in S.I.T. Spa risponde anche ad una logica di sviluppo complessivo dell'area dell'alta Valle Camonica. In tale prospettiva queste partecipazioni andrebbero mantenute ed auspica che i futuri investimenti di sviluppo turistico possano avere ricadute positive per tutti i Comuni soci.

Il **Sindaco** compie infine alcune riflessioni inerenti alla partecipazione alla S.I.V., la società che si occupa del servizio idrico di Valle Camonica, e sullo stato dei ricorsi presentati dal Comune rispetto all'adesione all'A.T.O..

Non essendovi altre richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione del presente punto all'ordine del giorno.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto correttivo D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che..." il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.";

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.";

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio comunale competente, in conformità ai sopra indicati criteri, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti e accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegata relazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato sub A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le azioni di razionalizzazione delle partecipate da intraprendere devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

ATTESO che, in base a quanto sopra, è previsto il mantenimento di tutte le partecipate ad eccezione della partecipazione indiretta in INTEGRA S.R.L. per la quale, tra le azioni di razionalizzazione da intraprendere/intraprese, è prevista la fusione per incorporazione nella controllante;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dal servizio comunale competente in ordine alle partecipazioni detenute;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n. 13 del 15/05/2015, provvedimento archiviato in data 11/01/2017 dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 22 del 20/09/2017 che si allega alla presente sub B), rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

PRECISATO che in relazione alla presente proposta di deliberazione, formata e sottoposta al Consiglio comunale per l'approvazione, sono stati resi i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile della ragioneria dell'ente, in ordine alla regolarità contabile; i pareri sono allegati alla deliberazione:

CON VOTI favorevoli n. 6, astenuti n. 3 (Occhi Diego, Benaglio Guerino e Bonavetti Andrea) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da relazione tecnica e ricognizione allegata sub A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2. di approvare il mantenimento di tutte le partecipate ad eccezione della società INTEGRA S.R.L. per la quale è prevista, fra le azioni di razionalizzazione, la fusione per incorporazione nella controllante, per le motivazioni, con i tempi ed i modi indicati nell'allegata relazione/ricognizione (punto 05.04);
- 3. di inviare la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 4. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
- 5. di disporre infine che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

ALLA DELIBERAZIONE DIO CA 11. 18. DEL 30(05)(2017)

Comune di VEZZA D'OGLIO Revisore unico Verbale n. 22 del 20 09 2017

PARERE SU DELIBERA RELATIVA A: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24.D.LGS. 175/2016 MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

L'organo di revisione,

Alle ore 18.30

- Esaminata la sopra citata proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale, relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs. 175/2016 modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100;
- verificata la documentazione a corredo della proposta di deliberazione suddetta, sulla base del quale il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1e 2;

D

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P:
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dall'ufficio comunale competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla proposta

AB

deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che in base a quanto sopra il Comune ritiene che non sussistano motivazioni per l'alienazione di partecipazioni, bensì solamente l'azione di razionalizzazione di INTEGRA SRL, peraltro già attuata, di fusione per incorporazione nella società Valle Camonica Servizi Vendite Spa.

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, ed i risultati dallo stesso ottenuti.

ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di delibera sulla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs. 175/2016 modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n.100 - ricognizione partecipazioni possedute e sulle azioni conseguenti.

Il Revisore unico

Stefano Armellini



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 settembre 2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute e provvedimenti in merito.

Il responsabile del servizio economico-finanziario, nonché della ragioneria dell'ente ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del servizio

(rag. Fiorenza Canossi)

Letto, confermato e sottoscritto. IL SINDACO Giovarmaria Rizzi (Gregorini dott. Fabio)				
REFERTO DI PUBBLICAZIONE				
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA				
- che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).				
Dalla residenza comunale, li05/10/2017 Il Segretario Comunale (Gregorini dott. Fabio)				
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA				
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,				
ATTESTA				
- che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata affissa nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it per quindici giorni consecutivi dal 05/10/2017				
e che la presente deliberazione: - è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.				
Dalla residenza comunale, lì				
Il Segretario Comunale (Gregorini dott. Fabio)				
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.				
Vezza D'Oglio, Iì				
Il Segretario Comunale				
(Gregorini dott.Fabio)				